

Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2003

(Causa T-60/03)

(2003/C 101/86)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 20 febbraio 2003, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Aiello (Avvocatura dello Stato), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'11.12.2002 C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di ECU in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo;
- condannare la Commissione alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), pari a Lire 94 940 620 056, riguardante la realizzazione di un invaso, mediante lo sbarramento sul torrente Gibbesi, al fine di assicurare un approvvigionamento idrico affidabile al polo industriale che si prevedeva di realizzare nel Comune di Licata, e consentire la valorizzazione irrigua di circa mille ettari di terreno.

A sostegno delle sue pretese la Regione ricorrente fa valere la violazione dell'art. 24 del Regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ⁽¹⁾, in quanto la decisione di soppressione del contributo è stata basata sul presupposto del cambiamento di destinazione d'uso

del manufatto, che è circostanza estranea a quelle contemplate nella richiamata disposizione regolamentare e che non risulta in concreto avvenuto nel caso di specie, nonché:

- eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto la decisione impugnata ha disposto la soppressione del contributo comunitario in assenza della base giuridica e comunque dei presupposti di fatto che eventualmente la possono legittimare;
- mancanza di motivazione circa un punto decisivo della fattispecie in quanto la Commissione ha ravvisato irregolarità e problemi nella gestione finanziaria dell'opera che non avevano invece alcun rilievo ai fini della soppressione del contributo comunitario.

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20.

Ricorso della Irwin Industrial Tool Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 18 febbraio 2003

(Causa T-61/03)

(2003/C 101/87)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 febbraio 2003, la Irwin Industrial Tool Company, con sede in Hoffman Estates, USA, rappresentata dal sig. Graham Farrington, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 20 novembre 2002 della Terza Sezione di ricorso del convenuto;
- sentir ordinare al convenuto di riproporre la domanda all'ufficio dell'esaminatore per il riesame del marchio comunitario n. 1760867, e/o rimettere la detta domanda alla sua Commissione di ricorso ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94 relativo al marchio comunitario.